ISTITUZIONE DELLE CATTEDRE, NON LICENZIABILITA' DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO, RISERVE DEI POSTI E SOSPENSIONE DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO, NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA

Art. 5

Onere finanziario

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 4.000 milioni in ragione di anno, si provvede per l'anno finanziario 1970 con riduzione del fondo di cui al cap. n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 19 giugno 1970, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione delle cattedre, non licenziabilita' degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica
Estremi	Decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-delle-cattedre-non-licenziabilita-degli-insegnanti-non-di/art-5-onere-finanziario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it